

E-MAIL



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



Roma, 29 LUG. 2014

Alle Organizzazioni Sindacali
CGIL FP
CISL FP
UILPA


LORO SEDI

OGGETTO: Criteri di trasferimento dei lavoratori in servizio presso gli uffici del giudice di pace in via di chiusura.

In relazione a quanto richiesto con note del 28 marzo e dell'11 aprile u.s., si trasmette in allegato la nota pervenuta dalla competente articolazione ministeriale concernente l'argomento in oggetto.

GAB. MIN. GIUSTIZIA	
CENTRO COM. CLASSIFICATE	
4	31 LUG. 2014
A	
	300

IL CAPO DI GABINETTO
Giovanni Melillo



m_dg.GAB.23/07/2014.0025925.E

INTEROPERABILITÀ



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e della
Il Capo Dipartimento



m_dg.DOG.23/07/2014.0081329.U

Al Sig. Capo di Gabinetto del Sig. Ministro


E p c

Al Sig. Capo della Segreteria del Sig. Ministro

OGGETTO: Criteri di trasferimento dei lavoratori in servizio presso gli uffici del giudice di pace in via di chiusura.

Con riferimento a quanto in oggetto e alla nota proveniente da codesto Ufficio di Gabinetto (prot. GAB. 2323 U. del 02/07/2014), si trasmette in allegato la nota della Direzione Generale del personale e della formazione di questo Dipartimento (prot. DG Personale 10/7°-S).

Il Capo Dipartimento
Mario Barbuto



prot. 5097



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Gestione del Personale

Prot. n. 10/FA-S-

Roma, 18 LUG. 2014

0.3787

All'Ufficio I del Capo Dipartimento

SEDE

Oggetto: *Criteria di trasferimento dei lavoratori in servizio presso gli uffici del giudice di pace in via di chiusura.*

In relazione a quanto rappresentato con note del marzo e aprile 2014 a firma congiunta da parte di CGIL, CISP FP e UIL PA in relazione all'argomento in oggetto si comunica per la parte di competenza quanto segue.

Il 29 aprile scorso è entrato in vigore il D.M. 7 marzo 2014 e per l'effetto da tale data il personale amministrativo di ruolo dell'organizzazione giudiziaria in servizio negli uffici del giudice di pace definitivamente soppressi e negli uffici del giudice di pace il cui mantenimento sarà a carico dei comuni è stato incardinato presso altri uffici giudiziari come prevede l'art. 4, comma 2, del d. lgs. 156/2012.

Al fine di realizzare la riassegnazione del personale perdente posto - che ai sensi del d. lgs. 156/12 deve essere ripartito tra tribunali, procure della repubblica ed uffici del giudice di pace accorpanti - è stata diramata, in data 10 aprile 2014 una circolare con la quale il Capo Dipartimento pro tempore ha delegato gli organi di vertice distrettuale (Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali) affinché, d'intesa, provvedessero in tal senso. Nella circolare-direttiva sono state fornite indicazioni tecniche sia in merito ai criteri da utilizzare per la riassegnazione tra gli uffici di destinazione, nel rispetto del dettato normativo, sia sulla procedura da adottare nonchè sugli adempimenti necessari per formalizzare l'attività svolta (provvedimenti di riassegnazione a firma congiunta degli organi di vertice distrettuali).

All'esito della procedura questa Direzione ha emanato i provvedimenti con i quali i dipendenti in servizio negli uffici del giudice di pace soppressi ed in quelli per i quali è stato

autorizzato il mantenimento a carico dei Comuni, sono stati formalmente inseriti, dal 29 aprile 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, nell'organico degli uffici individuati in precedenza.

Nella medesima circolare si ricordava agli organi di vertice distrettuale che sarebbe stata loro cura adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività negli uffici del giudice di pace soppressi o a carico dei Comuni durante il periodo transitorio previsto dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 156/2012.

Contestualmente, in data 3 aprile 2014 è stata fissata la data del possesso nei nuovi uffici per coloro che prestavano servizio nei sopprimendi uffici del giudici di pace ma che erano risultati vincitori dell'interpello distrettuale bandito il 15 ottobre 2012 in attuazione dell'accordo sindacale 9 ottobre 2012.

Anche per tale personale vale la disposizione che prevede la possibilità, in capo agli organi di vertice distrettuale, di disporre l'applicazione del personale trasferito per far fronte alle esigenze degli uffici del giudice di pace durante il periodo transitorio.

Tale possibilità è stata peraltro ribadita in via esplicita e generale con nota circolare del 28 marzo 2014.

L'intera procedura ha consentito da un lato l'incardinamento formale del personale amministrativo perdente posto in un nuovo ufficio giudiziario (necessario ai fini della definizione della posizione organizzativa, gestionale e funzionale nonché contabile del personale medesimo) e d'altro lato l'utilizzo flessibile dello stesso negli uffici del giudice di pace in chiusura o durante la fase di passaggio ai comuni; tale flessibilità consente agli organi di vertice distrettuale ed ai Presidenti dei Tribunali locali, nell'ambito del loro potere di vigilanza sugli uffici accorpanti, di valutare concretamente le esigenze specifiche di ciascun ufficio del giudice di pace e di adottare i conseguenti provvedimenti di assegnazione del personale ritenuto necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia FARGNOLI

